

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA - FRANCIA.

Dichiarazione relativa al trattamento degli operai italiani nei territori d'Alsazia e di Lorena. (Parigi, 19 febbraio 1920).

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ayant jugé utile de compléter le traité de travail signé à Rome le 30 septembre 1919, en ce qui concerne le régime des ouvriers italiens et de leur ayants-droit dans les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrées à la France, approuvent et s'engagent à exécuter l'Acte dont copie est annexée à la présente Déclaration et qui a été signé, à Paris, le 16 février 1920, par M. De Michelis, Commissaire Général de l'Emigration en Italie et par M. Maurice Herbette, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Affaires Administratives et Techniques au Ministère des Affaires Etrangères.

EN FOI DE QUOI, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration qu'ils ont revêtus de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 19 février 1920.

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA

(L. S.) A. MILLERAND.

(Annesso).

En égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d'Alsace et de Lorraine, réintégrées à la France, les conditions d'application du traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d'assurance contre les accidents du travail, la maladie, l'invalidité et la vieillesse feront l'objet d'arrangements spéciaux entre les deux pays.

Ces arrangements régleront les matières ci-dessus visées selon les principes et l'esprit qui ont inspiré le dit traité et ils seront négociés dans les conditions prévues dans l'art. 8.

Il est au surplus entendu que le bénéfice du régime institué par l'accord italo-allemand du 31 juillet 1912-25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants-droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918, jusqu'à la conclusion de ces arrangements.

Fait, en double exemplaire, à Paris, le 16 février 1920.

MAURICE HERBETTE.

GIUSEPPE DE MICHELIS.

A R G E N T I N A - S P A G N A .

Convenzione ispano-argentina 27 novembre 1919 sulle indennità per infortunio sul lavoro.

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA e SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, animati dal desiderio di determinare, di comune accordo, le condizioni degli operai dei due Paesi, vittime di infortuni sul lavoro, nei loro rispettivi territori, assicurando i benefici della reciprocità agli effetti dei corrispondenti indennizzi, hanno nominato loro plenipotenziari: (*omissis*). I quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri di cui erano investiti, e di averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti, che fossero vittime di infortuni sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, e così pure i loro eredi, avranno diritto alle indennità ed agli altri benefici che la legge locale accorda ai nazionali.

Art. 2. — Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto all'indennità, di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o impiegato sinistrato, o i suoi eredi, avessero lasciato il territorio dello Stato dove accadde l'infortunio e risiedessero in altro paese.

Art. 3. — Quando in seguito ad un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio spagnolo o nella Spagna un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto all'indennità legale corrispondente, in qualunque paese essi risiedano.

Art. 4. — Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio in seguito ad un infortunio sul lavoro, qualunque sia la sua nazionalità, i suoi eredi, che risiedessero nell'altro paese contraente, avranno diritto all'indennità legale corrispondente.

Art. 5. — Resta convenuto che la Cassa Nazionale Argentina di Giubilazioni e Pensioni o l'istituto che in seguito ne assumesse nell'Argentina le funzioni per il pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro, e l'Istituto corrispondente nel regno di Spagna dovranno dare avviso ai Consoli delle alte Parti contraenti in ciascun caso perchè il fatto venga comunicato agli eredi per gli effetti legali.

Art. 6. — La presente convenzione sarà applicata ai casi di infortunio tuttora pendenti, il cui pagamento, a favore degli infortunati o dei loro eredi, non sia scaduto presso la Cassa nazionale argentina di Giubilazioni e Pensioni e presso l'analogo Istituto di Spagna.

Art. 7. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche dovranno essere scambiate nel più breve tempo possibile a Buenos Aires, essa entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche;

Avrà la durata di cinque anni e si considererà prorogata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscrivono ed appongono i loro sigilli alla presente, stesa in doppio esemplare, nella città di Buenos Ayres, capitale federale della Repubblica Argentina, addì 27 novembre dell'anno millenovecentodiciannove.

(L. S.) HONORIO PUEYRREDON

(L. S.) PABLO SORER Y GUARDIOLA.

FRANCIA.

Decreto interministeriale 23 ottobre 1919, concernente il compimento delle formalità relative all'introduzione della mano d'opera straniera in Francia.
(J. O. 24 ottobre 1919).

I ministri degli affari esteri, dell'agricoltura, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto 21 aprile 1917, relativo al reclutamento, alla circolazione e alla sorveglianza della mano d'opera straniera in Francia;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 1919, che organizza gli uffici di immigrazione in vicinanza del confine spagnolo in favore della mano d'opera spagnola e portoghese;

DECRETANO:

Art. 1. — Le formalità relative alla introduzione della mano d'opera straniera attraverso il confine belga, tedesco, svizzero, italiano e mediterraneo saranno espletate d'ora innanzi negli uffici di immigrazione situati a:

Batsieux e Feignies (per il confine belga);

Toul (per il confine tedesco);

Poutarlier (o Andelot) (per il confine svizzero) o Pougny-Chancy;

Modane e Menton (per il confine italiano);

Marsiglia (per il confine mediterraneo).

Art. 2. — Questi uffici d'immigrazione comprenderanno:

Un servizio di pubblica sicurezza;

Un servizio di igiene e di vaccinazione;

Un servizio di mano d'opera industriale;

Un servizio di mano d'opera agricola.

Essi funzioneranno nelle condizioni stabilite dal decreto interministeriale del 5 agosto 1919 per gli uffici d'immigrazione del confine spagnolo.

Art. 3. — La data di applicazione del presente decreto sarà fissata ulteriormente e notificata ai funzionari dei ministeri interessati.

TUNISIA

Decreto Beylicale 31 dicembre 1919, che istituisce un Comitato consultivo del lavoro presso il Residente Generale.

Art. 1. — È istituito presso il Residente Generale un Comitato consultivo del lavoro con competenza su tutte le questioni che interessano la organizzazione e la legislazione del lavoro.

Il Comitato Consultivo del lavoro sarà presieduto dal Residente Generale e in caso di suo impedimento, dal direttore dell'agricoltura, del commercio e della colonizzazione.

Le amministrazioni tunisine designeranno dei delegati con l'incarico di rappresentarle presso il Comitato, nella discussione delle questioni interessanti in modo speciale i loro servizi. Questi delegati parteciperanno alle deliberazioni senza prendere parte ai voti.

Art. 2. — Il Comitato Consultivo del lavoro è composto di 22 membri:

1° Sei padroni e sei operai scelti dal Residente Generale allo scopo di rappresentare in seno al Comitato le professioni seguenti:

- a) Miniere e cave, industrie chimiche, lavori pubblici;
- b) Industrie del legno, del ferro e delle costruzioni;
- c) Trasporti e manutenzioni;
- d) Industrie e commerci della alimentazione, commercio delolio e delle farine, fabbriche di conserve, ecc.
- e) Lavorazioni di stoffe e di cuoio.
- f) Altre industrie e altri commerci.

2° Cinque padroni graditi dal Residente Generale su proposta delle camere di commercio o dell'agricoltura e delle camere miste in ragione di uno per camera.

3° Cinque operai graditi dal Residente Generale su proposta della sezione operaia del Comitato, organizzata dalle disposizioni seguenti.

Per essere membri del Comitato, occorre essere di nazionalità francese. Le donne possono far parte del comitato.

Art. 3. — I membri del comitato sono nominati per un anno. Il loro mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato dei membri uscenti, come in caso di morte o di dimissione, i nuovi membri del Comitato sono nominati dal Residente Generale su proposta sia della sezione padroni o operaia del Comitato, sia delle Camere consultive di agricoltura o di commercio.

Art. 4. — Il Consiglio si riunisce ogni anno su convocazione del Residente generale.

Art. 5. — È istituita una Commissione permanente del lavoro composta di cinque padroni e di cinque operai, eletti dal Comitato consultivo con il compito di studiare, sotto la presidenza del Diret-

tore del lavoro, la condizione del lavoro, le condizioni dei lavoratori, i rapporti tra padroni e operai e di dare il suo parere su tutti i provvedimenti regolamentari che sorgono dall'applicazione della legislazione che regola il lavoro. Essa riferirà dei suoi lavori al Comitato consultivo in un rapporto annuale. Questo rapporto sarà trasmesso al Residente generale dal Comitato, che vi aggiungerà eventualmente le sue osservazioni.

Art. 6. — Le modalità di funzionamento degli enti istituiti dal presente decreto formeranno oggetto di un regolamento elaborato dal Comitato consultivo del lavoro e sottomesso all'approvazione del Residente Generale.

BRASILE.

Regolamento della legge sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto 13498 del 12 marzo 1919 (1).

TITOLO I.

Infortuni sul lavoro.

Art. 1. — Si considerano infortuni sul lavoro:

a) l'infortunio prodotto da una causa subitanea, violenta, esterna e involontaria nell'esercizio del lavoro, determinante lesioni corporali o perturbazioni funzionali, che costituiscano la causa unica della morte o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea, della capacità al lavoro;

b) la malattia contratta esclusivamente per l'esercizio del lavoro, quando questo sia di natura tale da causarla solo da per sé e dal momento che determini la morte dell'operaio o perdita totale o parziale, permanente o temporanea, della capacità al lavoro.

Parag. Unico. — Si considerano malattie professionali, fra le altre, le seguenti: l'avvelenamento col piombo, mercurio, rame, fosforo, arsenico e suoi derivati, la pneumoconiosi, la tabacosi polmonare, la oftalmia ammoniacale, il solfocarbonismo e l'idrocarburismo.

Art. 2. — L'infortunio, nelle condizioni dell'articolo precedente, quando avvenga in causa del lavoro o durante lo stesso, obbliga il padrone a pagare l'indennità all'operaio o alla sua famiglia, eccettuati soltanto i casi di forza maggiore o dolo della stessa vittima o di un estraneo.

Parag. Unico. — Non costituisce forza maggiore l'azione delle forze naturali, quando occasionata o aggravata dalla installazione

(1) V. il testo della legge nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 3, anno 1919, pag. 27.

dello stabilimento, per la natura del servizio o per le circostanze che effettivamente lo accompagnano.

Art. 3. — La obbligazione di cui tratta l'articolo precedente, si estende all'Unione, agli Stati ed ai Municipi, verso i propri operai, nella esecuzione dei servizi accennati in questo Regolamento.

TITOLO II.

Del padrone e degli operai.

Art. 4. — Padrone è la persona, naturale o giuridica, per conto della quale l'operaio lavora.

Art. 5. — L'operaio è l'individuo che, senza distinzione di sesso o età, presta i suoi servizi ad altri, a titolo oneroso, gratuito o di *garzonato*, permanente o provvisorio fuori della sua abitazione, nelle industrie e servizi citati nel titolo terzo, eccettuato il disposto nell'articolo 18 della Legge n. 3724 del 15 gennaio 1919.

TITOLO III.

Delle industrie e servizi.

Art. 6. — Sono soggetti al regime della Legge n. 3724, del 15 gennaio 1919:

1° Le industrie ed i lavori agricoli in cui si impiegano motori inanimati (idraulici, termici, elettrici, a vento, a gas, a petrolio, ad ~~aria~~ *aria* compressa, ecc);

a) officine idrauliche, meccaniche, idro-elettriche, elettriche, ecc.;

b) industrie di acque minerali;

c) industrie chimiche, elettro-chimiche, metallurgiche, elettrometallurgiche, siderurgiche, ecc.;

d) industrie meccaniche di costruzione, riparazione e conservazione di macchine, *ferramenta* e accessori;

e) industrie tessili;

f) industrie di latticini, fabbriche di prodotti di origine vegetale e animale;

g) macchine e stabilimenti frigorifici;

h) fabbriche di combustibili artificiali;

i) fabbriche di materiali esplosivi e stabilimenti che si servono delle stesse;

j) officine di produzione, lavorazione e conservazione di zucchero, caffè, cereali, cotone, canna, fecola, gomma, mate, alcool, ecc.; molini e altri macchinismi;

k) fabbriche di prodotti di tintoria, medicinali, oleaginosi, parafinati, saponificati, di materie grasse e loro derivati;

l) fabbriche di prodotti panificati, fecolati e altri alimentizii, amidacei, ecc.;

m) fabbriche di materiali da costruzione e ornamentazione, prodotti ceramici, legnosi e metallici, materiali per paste, malta, asfalto, cemento rappreso, ecc.;

n) stabilimenti che impiegano macchine per lavorar pietra; macchine per gettito di arena; seghe; macchine per far cornici, per digrossare, per smontare, per schiacciare, per tornire, per spianare, per lisciare, per lapidare, ecc.;

o) stabilimenti che impiegano macchine per lavorare il legname; seghe; macchine di strumenti rotatorii, seghe circolari; macchine piallatrici, foratrici, spigolatrici, ecc.;

p) servizi agricoli (erpicazione, aratura, seminazione, coltivazione, raccolto ecc.) inclusi i servizi preparatori e complementari (estirpazione, compressione, irrigazione, disseccamento, migliorie, ecc.);

2° la esecuzione, conservazione, riparazione o demolizione di costruzioni di qualunque specie;

a) vie ferrate: ordinarie, funicolari, a catena con anelli, cremalheira di aderenza supplementare, a trazione idraulica, a vapore o elettriche; a una sola rotaia; tranvie, ecc.;

b) installazione di illuminazione a gas, ad alcool, a petrolio, a elettricità, ecc.; canalizzazioni aeree, sotterranee o sottomarine, interne o esterne; accessori e dipendenze;

c) installazioni telefoniche, telegrafiche e altre: ordinarie e senza filo; reti aeree, sotterranee e sottomarine, interne ed esterne, parafulmini; accessori e dipendenze;

d) stabilimenti, abitazioni, ed edifici pubblici, case private ed operaie (urbane, suburbane e rurali), edifici religiosi e abitazioni collettive (tempii, chiese, locande, alberghi, ecc.), edifici di istruzione (biblioteche, musei, accademie, scuole, ecc.), edifici e stabilimenti di divertimento (teatri, cinematografi, casini, anfiteatri, ippodromi, ecc.), stabilimenti ospitalieri (asili, ospitali, sanatori, asili d'infanzia, ecc.), stabilimenti di utilità pubblica (macelli, matadouro, mercati, disinfettori, alberghi notturni, ecc.), istituti di correzione e sicurezza (quartieri, penitenziari collettivi e cellulari, prigioni, colonie correzionali, case di detenzione e di lavoro, ecc.), tribunali, sepolcri, monumenti, ecc.;

e) fognature e opere di risanamento; scavi e canalizzazione; spurghi e servizi accessori; servizi sanitari e di pulizia pubblica; selciatura e pavimentazioni diverse;

f) canali e tutti i lavori similari di idraulica, acquedotti, ponti, chiuse, piani inclinati per barche, ecc.;

g) lavori di disostruzione, rettificazione e regolarizzazione di fiumi, lagune, ecc.; consolidazione e difesa delle sponde, sbarramenti, ecc.;

h) opere di protezione contro le inondazioni, regolarizzazione dei torrenti; bacini regolatori delle piene; sbarramenti, dighe di protezione, ecc.;

i) opere di rifornimento d'acqua; pozzi comuni, pozzi artesiani; lavori di raccoglimento, condotta, filtrazione, distribuzione e altri serbatoi; lavori accessori, ecc.;

j) opere d'arte: condotti, opere di tipo, passaggi, ponti e viadotti in legname, muratura, cemento rappreso, cemento armato o metallici; passaggi superiori e inferiori; lavori speciali; gallerie a cielo aperto, sottofluviali e sottomarine, ecc.;

k) imbarcazioni, rimorchiatori, areonavi, sottomarini, ecc.;

l) opere marittime, opere di accesso ai porti, imbarcato, miglioramenti dell'entrata dei porti, moli, opere di difesa dei porti, dighe rompi-onde, opere interne dei porti, canali, sbarcato, entrate dei moli, difese delle coste e servizi accessori;

m) costruzione di fari, boe luminose, opere di segnalazione delle coste, ecc.;

n) fondazioni all'aria libera, dirette e indirette, con e senza votatura, continue e discontinue, sotto acqua, con disseccatoi e pneumatiche, lavori di sondaggio e di palombari, ecc.;

o) strade rotabili e vie di campagna;

p) opere di qualunque natura: interne, esterne, a cielo aperto, sotterranee e idrauliche, sondaggi, pozzi e gallerie di miniere, ecc.;

q) costruzione di impalcature, armature, ponti di servizi e altri simili; impalcature, collocamento di travi, ecc.;

3° i trasporti terrestri, marittimi, fluviali e aerei;

a) ferrovie, tranvie, a trazione idraulica, a vapore o elettriche;

b) automobili mossi a vapore, a gas, a elettricità, ecc.;

c) carretti a mano, carrozzelle, carri, auto-carri, carrozze da piazza, ascensori, ponti rotanti e qualunque altro mezzo di conduzione e trasporto di persone, animali e merci;

d) imbarcazioni aeree, fluviali o marittime di qualunque natura.

4° il caricamento e scaricamento di animali e merci per mezzo di monta-carichi, catena senza fine, di argani, paranchini, nassi, gru, pontoni, elici e viti di trasporto; trasportato, ascensori idraulici, pneumatici, elettrici, ecc., carrelli di trasporto, di plancie metalliche, ponti rotanti, apparecchi di manovra, norie di cappelletti fissi, ecc.

Parag. Unico. — La enumerazione di cui tratta il presente articolo non esclude qualunque altro stabilimento industriale e lavoro agricolo in cui si impieghino motori inanimati; qualunque altro lavoro di costruzione, conservazione, riparazione e demolizione; e qualunque altro mezzo di trasporto, carico e scarico.

TITOLO IV.

CAPITOLO I. — *Delle conseguenze dell'infortunio.*

Art. 7. — Le conseguenze dell'infortunio, agli effetti della indennità, possono essere:

- a) morte;
- b) incapacità totale e permanente al lavoro;
- c) incapacità totale e temporanea;
- d) incapacità parziale e permanente;
- e) incapacità parziale e temporanea.

Art. 8. — Si intende per incapacità totale e permanente la invalidità assoluta ed incurabile per qualunque servizio.

Art. 9. — Sono casi di incapacità totale e permanente:

- a) alienazione mentale incurabile;
- b) perdita o impotenza funzionali, nelle sue parti essenziali, di ambedue i membri, sia superiori, sia inferiori;
- c) perdita o impotenza funzionale, nelle sue parti essenziali di un membro superiore e un'altro inferiore;
- d) cecità di entrambi gli occhi, con o senza perdita degli organi;
- e) cecità di un occhio, con o senza perdita dell'organo, e di diminuzione importante della forza visuale dell'altro;
- f) lesione irreparabile del cervello, dell'apparecchio circolatorio o del respiratorio.

Parag. Unico. — Si considerano parti essenziali dei membri del corpo umano, agli effetti di questo articolo, la mano e il piede, come pure l'assieme delle dita della mano.

Art. 10. — Si intende per incapacità totale e temporanea quella che mette l'operaio nella impossibilità di esercitare qualunque lavoro durante un certo periodo di tempo.

Parag. Unico. — Sempre che duri più di un anno la incapacità totale sarà considerata permanente.

Art. 11. — Si intende per incapacità parziale e permanente la diminuzione della capacità di lavoro dell'operaio per tutta la vita.

Parag. Unico. — I casi della incapacità parziale e permanente, risultanti dalla tabella annessa, come pure i casi di incapacità totale permanente, di cui tratta l'articolo 9, non escludono qualunque altro che meriti di essere preso in considerazione come tale, dal giudice, d'accordo con l'esame periziale.

Art. 12. — Si intende per incapacità parziale e temporanea la diminuzione di capacità dell'operaio durante certo tempo.

Parag. Unico. — Sempre che duri più di un anno, la incapacità parziale sarà considerata permanente.

CAPITOLO II. — *Della indennità.*

Art. 13. — Il calcolo della indennità non potrà avere per base una somma superiore a 2:400 \$ 000 annuali benchè il salario della vittima oltrepassi questa somma.

Art. 14. — Si intende per salario annuale trecento volte il salario giornaliero che percepiva la vittima in occasione dell'infortunio.

Parag. Unico. — Il salario totale o parzialmente pagato in merci si ridurrà a danaro, secondo i prezzi e salari correnti nella località.

Art. 15. — Quando l'operaio lavorerà per due o più padroni, in ore differenti, si calolerà il salario giornaliero come se tutta la remunerazione fosse ottenuta in servizio del padrone pel quale lavorava quando avvenne il sinistro.

Parag. Unico. — Se il disastro si verificherà nelle prime ore del giorno, il salario giornaliero sarà calcolato sulla media del salario dei giorni antecedenti, dello stesso operaio, o di altri che lavorino nelle stesse condizioni, o in lavori analoghi a quelli compiuti dalla vittima.

Art. 16. — Nel caso di lavori a cottimo o ad impresa o di salario variabile, il salario sarà regolato dal salario medio degli operai a termini del paragrafo precedente.

Art. 17. — Trattandosi di apprendisti si intende che il loro salario giornaliero non è inferiore al salario minimo di un operaio adulto che lavori in servizi della stessa natura, in caso di incapacità temporanea, però la diaria dell'apprendista non oltrepasserà quella che effettivamente esso percepiva in occasione dell'infortunio.

Art. 18. — In caso di morte la indennità consisterà in una somma eguale al salario di tre anni della vittima e sarà pagata in una sola volta alla sua famiglia — coniuge sopravvivente e eredi necessari — tenute presenti le disposizioni del Codice Civile sull'ordine dei diritti all'eredità, e più 100 \$ 000 per le spese di sepellimento.

Parag. 1°. — Il coniuge sopravvivente avrà diritto a metà della indennità e gli eredi necessari all'altra metà conforme il diritto comune.

Parag. 2°. — Lasciando la vittima soltanto il coniuge o soltanto gli eredi necessari, la indennità verrà ridotta ad una somma eguale al salario di due anni. La stessa riduzione avrà luogo se il coniuge sopravvivente sarà divorziato per colpa sua o sarà volontariamente separato.

Parag. 3°. — In mancanza di coniuge, o se questo è divorziato per sua colpa o volontariamente separato, e non vi siano eredi necessari, se la vittima lascerà delle persone alla cui sussistenza provvedeva, a queste persone dovrà essere pagata l'indennità ridotta in questo caso ad una somma eguale al salario di un anno.

Art. 19. — In caso di incapacità totale e permanente, la indennità da pagarsi alla vittima dell'infortunio consisterà in una somma eguale al suo salario di tre anni.

Art. 20. — In caso di incapacità totale e temporanea la indennità da pagarsi alla vittima sarà di metà del salario giornaliero fino al massimo di un anno. Se la incapacità oltrepasserà questo termine sarà considerata permanente, a norma del paragrafo unico dell'art. 10 e la indennità sarà regolata secondo le disposizioni dell'art. 19.

Art. 21. — In caso di incapacità parziale e permanente, la indennità da pagarsi alla vittima sarà dal 5 al 60 % di quella a cui avrebbe diritto se la incapacità fosse totale e permanente, tenendosi conto nel calcolo della natura ed estensione della incapacità dell'operaio e tenendosi in vista i seguenti elementi:

- a) le facoltà di lavoro che sussistano dopo l'infortunio;
- b) l'età;
- c) l'intelligenza;
- d) il grado di istruzione;
- e) l'iniziativa e l'energia morale;
- f) la capacità di adattamento ad un'altra professione;
- g) la sicurezza di accomodamento dell'operaio alla stessa professione che esercitava in occasione dell'infortunio.

Parag. 1°. — Il calcolo della indennità sarà fatto d'accordo con la classificazione della tabella annessa che non escluderà altri casi di incapacità parziale permanente causata da lesione interna o esterna.

Parag. 2°. — In caso di perdita di più di un membro o organo, o di più di una parte dello stesso membro la indennità sarà calcolata sommandosi le percentuali stabilite nella tabella annessa, per ogni lesione, non potendo però oltrepassare il totale del 60 %.

Art. 22. — In caso di incapacità parziale e temporanea la indennità da pagarsi alla vittima sarà della metà della differenza fra il salario che guadagnava e quello che verrà a guadagnare in conseguenza della diminuzione della sua capacità di lavoro fino a tanto che possa riacquistare questa capacità.

Parag. Unico. — Nel caso del presente articolo e nell'art. 20, l'abbono della diaria sarà contato dal giorno seguente a quello in cui sarà verificato l'infortunio, se si verificherà l'infortunio, ricevendo la vittima il salario integrale di quella giornata, qualunque sia l'ora in cui sia successo lo stesso infortunio.

Art. 23. — Quando la incapacità totale e parziale duri più di un anno, la vittima lascerà, terminato questo tempo, di ricevere la diaria, passando a ricevere la indennità dovuta in caso di incapacità permanente.

Parag. Unico. — La vittima dell'infortunio perderà pure il diritto alla diaria dal giorno in cui rimarrà completamente curata o

adatta al lavoro abituale o sarà colpita da incapacità permanente. In quest'ultimo caso riceverà la rispettiva indennità.

Art. 24. — La indennità e le diarie ricevute dalla vittima in virtù di qualunque incapacità saranno dedotte dall'indennizzo che gli sarà dovuto in causa della sua morte o perchè l'incapacità temporanea si è trasformata in permanente.

Art. 25. — La indennità e le diarie che sono rese obbligatorie da questa legge saranno pagate nel luogo dello stabilimento in cui sarà avvenuto l'infortunio.

Parag. 1°. — Le diarie saranno pagate settimanalmente.

Parag. 2°. — Nel caso di infortuni occorsi, in servizi di trasporto, il luogo del pagamento sarà la sede dell'impresa.

Art. 26. — In caso di morte il pagamento ai beneficiati sarà fatto dopo la presentazione dei certificati di morte, matrimonio e figliazione, oltre agli altri documenti che saranno considerati necessari dal giudice.

TITOLO V.

Della garanzia dell'indennità.

Art. 27. — Il credito della vittima, per le indennità determinate in questo regolamento, è privilegiato e non suscettibile di pegno.

Parag. 1°. — Il debito proveniente da queste indennità gode, sulla produzione della fabbrica in cui avrà avuto luogo l'infortunio, della preferenza eccezionale attribuita dal Parag. Unico dell'art. 759 del Codice Civile, ai crediti per salario dei lavoratori agricoli.

Parag. 2°. — Si intende per fabbrica lo stabilimento che fabbrica o prepara qualunque prodotto.

Art. 28. — È lecito al padrone:

a) fare l'assicurazione individuale o collettiva dei suoi operai in una compagnia di assicurazioni debitamente autorizzata a trattare di infortuni sul lavoro, sia per il pagamento delle indennità, sia per la prestazione dei soccorsi medici, farmaceutici e ospitalieri;

b) fare l'assicurazione di cui parla il capoverso precedente in sindacati professionali organizzati d'accordo col decreto N. 1.637, del 5 di gennaio del 1907.

Parag. Unico. — In nessuno di questi casi il padrone potrà scontare dal salario dei suoi operai qualunque contribuzione destinata al pagamento delle spese provenienti dall'impiego o dalle quote dovute al sindacato.

Art. 29. — Le società di assicurazioni saranno autorizzate a trattare di infortuni sul lavoro soltanto se si obbligheranno ad osservare le seguenti condizioni:

a) separare le operazioni di assicurazioni contro gli infortuni del lavoro da qualunque altra operazione che realizzino;

b) costituire un fondo di garanzia speciale, il cui importo sarà determinato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e fissato annualmente, secondo il valore delle assicurazioni realizzate;

c) sottoporsi alla fiscalizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, senza esclusione della fiscalizzazione dello Ispettorato delle Assicurazioni;

d) rimettere allo stesso Ministero, nelle epoche convenienti, statuti, bilanci, relazioni, informazioni minuziose sulle quote, calcolo della riserva delle assicurazioni, contratti e loro novazioni, modelli di polizze, ecc.

Parag. Unico. — I sindacati professionali saranno autorizzati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro soltanto se si obbligheranno alle condizioni *b*, *c*, e *d* di questo articolo.

Art. 30. — Il fondo di garanzia di cui tratta l'articolo 29, lettera *b*, sarà depositato nel Tesoro Nazionale in denaro o in polizze federali del Debito Pubblico.

Art. 31. — Il padrone dovrà comunicare alla compagnia di assicurazioni o sindacato professionale, entro il termine di 24 ore, l'infortunio e tutte le circostanze che hanno relazione con lo stesso, affinché possano essere adempite le obbligazioni contratte.

Art. 32. — Il governo potrà annullare la autorizzazione concessa alle compagnie di assicurazioni e ai sindacati professionali, una volta che non osservino le condizioni fissate in questo regolamento.

Parag. Unico. — Sarà organizzata una commissione consultiva per lo studio degli assunti appartenenti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 33. — Nel caso le compagnie di assicurazioni o sindacati professionali non osservino integralmente gli obblighi determinati in questo regolamento, la vittima dell'infortunio, direttamente o per mezzo dei suoi rappresentanti, reclamerà presso il rappresentante del Pubblico Ministero che immediatamente provvederà a che questi obblighi siano soddisfatti dal padrone.

TITOLO VI.

Della assistenza medica, farmaceutica e ospitaliera.

Art. 34. — In tutti i casi, il padrone è obbligato alla prestazione dei soccorsi medici e farmaceutici o, se sono necessari, degli ospitalieri, fin dal momento dell'infortunio.

Parag. 1°. — Quando per mancanza di medico o farmacia, il padrone non possa prestare assistenza immediata alla vittima, farà, se

lo stato della stessa lo permette, trasportare questa vittima nel luogo più prossimo ove sia possibile curarla.

Parag. 2°. — Quando lo stato della vittima non permetta il trasporto, il padrone provvederà perchè alla stessa non manchi la dovuta assistenza.

Art. 35. — I medici che assistono le vittime di infortuni durante il corso della loro infermità, sono obbligati ad attestare:

- a) se l'infortunio ha prodotto nella vittima incapacità al lavoro;
- b) quale la natura dell'infortunio e la durata probabile per che avvenga la guarigione;
- c) se, durante il corso della malattia, la vittima presenta possibilità di ritornare al lavoro;
- d) se, compiuta la cura o la consolidazione risulterà dalle stesse la incapacità, e quale la natura di questa;
- e) se l'infortunio ha prodotto la morte dell'operaio.

Nei casi specificati nei capoversi a ed e di questo articolo, il medico è obbligato a dettagliare la causa della incapacità o della morte, dichiarando se si è avuta lesione interna o esterna e di quale natura.

TITOLO VII.

Della perizia medica.

Art. 36. — Durante la cura sarà permesso, sia al padrone, sia all'operaio, direttamente o a mezzo dei propri rappresentanti, domandare la verifica delle condizioni di salute dello stesso operaio, dovendo il giudice nominare un medico affinchè faccia l'esame, che avrà luogo in presenza del medico curante.

Parag. 1°. — Se vi sarà divergenza fra i due medici a riguardo dello stato della vittima e delle sue condizioni di capacità al lavoro, il giudice nominerà un altro medico per fare l'esame e fonderà il suo giudizio sul parere di questo.

Parag. 2°. — Quando si tratti di fissare il giorno della consolidazione della lesione, affinchè la invalidità temporanea possa essere considerata permanente, la perizia medica potrà essere essa pure determinata, dal giudice, d'ufficio o a richiesta della compagnia di assicurazioni o sindacato professionale quando l'operaio sia assicurato in qualcuno di questi istituti.

Art. 37. — Sorgendo dubbio sulla causa della morte il giudice potrà ordinare la autopsia della vittima che fosse morta immediatamente o poco dopo dell'infortunio.

Art. 38. — In tutti i casi di perizia, il giudice designerà i periti, fissando loro la rispettiva remunerazione.

Art. 39. — Negli esami periziali che fossero ordinati non potranno servire come periti persone legate in parentela o interessi al padrone o alla vittima.

Art. 40. — Il perito deve presentare il suo parere entro il termine di cinque giorni contati dalla data della designazione da parte del giudice.

TITOLO VIII.

Della dichiarazione dell'infortunio.

Art. 41. — Ogni infortunio sul lavoro che obblighi l'operaio ad abbandonare il servizio dovrà essere immediatamente comunicato dal padrone all'autorità poliziale del luogo.

Parag. Unico. — Questa comunicazione potrà essere fatta, pure, dallo stesso operaio o da qualunque altra persona.

Art. 42. — La autorità di polizia comparirà, senza ritardo, al luogo dell'infortunio e dove si trovi la vittima, prendendo le dichiarazioni di questa, del padrone o del suo rappresentante e dei testimoni, per stendere l'atto rispettivo, nel quale indicherà:

- a) la designazione e sede della impresa;
- b) il nome, la qualità e la residenza del padrone;
- c) il nome, la qualità, la residenza, il salario, l'età, il sesso, la nazionalità, il grado di istruzione e lo stato civile della vittima;
- d) il luogo preciso, l'ora e la natura dell'infortunio;
- e) le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la natura delle ferite;

f) i nomi e le residenze dei testimoni;

g) i nomi e le residenze dei beneficiari della vittima.

Art. 43. — Nel quinto giorno utile, a contare dall'infortunio, il padrone deve inviare all'autorità poliziale che prese conoscenza del fatto:

- a) la prova che fornì alla vittima i soccorsi medici, farmaceutici e ospitalieri;
- b) l'attestato medico sullo stato della vittima;
- c) la dichiarazione delle conseguenze verificate o probabili dell'infortunio;
- d) l'indicazione dell'epoca in cui sarà possibile conoscere il risultato definitivo dell'infortunio.

Parag. 1°. — Nello stesso giorno, la autorità di polizia rimetterà al giudice competente, per la preparazione della istruttoria, l'inchiesta con i documenti a cui si riferisce quest'articolo.

Parag. 2°. — La autorità di polizia invierà copia degli accennati documenti al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 44. — Quando l'infortunio avvenga a bordo, l'inchiesta sarà fatta dal comandante della nave, col concorso di due persone idonee.

Parag. 1° — Se vi sarà medico a bordo, l'inchiesta sarà firmata anche da lui, dovendo fare le dichiarazioni risultanti dalle lettere *b*, *c*, e *d* dell'articolo 43.

Parag. 2°. — L'inchiesta sarà inviata, per i debiti fini, al giudice del luogo della sede dell'impresa.

TITOLO IX.

Della azione giudiziale.

Art. 45. — Ricevuti, dal giudice competente, l'inchiesta e i documenti di cui tratta il paragrafo 1° dell'art. 43, verrà immediatamente iniziata la istruttoria giudiziale, che dovrà essere chiusa nel termine di 12 giorni a contare dalla data dell'infortunio.

Spirato questo termine, sarà profferita la sentenza ed ordinato il pagamento dovuto per l'infortunio.

Parag. 1°. — Giudice competente sarà il Giudice civile del luogo in cui sia avvenuto l'infortunio, osservando la rispettiva organizzazione giudiziaria.

Paragr. 2°. — Se, nel corso dell'istruttoria giudiziale, vi sarà accordo fra le parti sul quantitativo della indennità — osservate le disposizioni della legge n. 3774, del 15 gennaio del 1919 e di questo regolamento — l'istruttoria sarà considerata chiusa, dal momento che l'accordo sia omologato dal giudice.

Art. 46. — Tutte le azioni che abbiano origine dalla legge n. 3774 del 15 gennaio del 1919, e dal presente regolamento, saranno trattate dinanzi alla giustizia comune, come prescrive la rispettiva organizzazione giudiziaria con processo sommario.

Paragr. Unico. — Sempre che si tratti, però, di operai dell'Unione, la azione sarà discussa dinanzi al giudice federale.

Art. 47. — Il rappresentante del Pubblico Ministero è obbligato a prestare gratuitamente alla vittima la sua assistenza in giudizio.

Art. 48. — La vittima dell'infortunio, o la sua famiglia godrà della riduzione di metà delle spese di legge che saranno annotate per essere pagate soltanto in ultimo dalla parte vinta, non potendo la mancanza di immediato pagamento delle stesse, o di quelle che sono dovute dal padrone, ritardare l'andamento del rispettivo processo.

Art. 49. — Il presente regolamento non esclude il processo criminale nei casi previsti dal diritto comune.

Art. 50. — Ai fini della Statistica, lo scrivano rimetterà copia della sentenza del giudice al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO X.

Della revisione.

Art. 51. — Quando dopo fissata l'indennità, la vittima venga a morire in conseguenza dell'infortunio, o la incapacità si aggravi, si attenui, si ripeta, o scomparisca, o si verifichi nel giudizio un errore sostanziale di calcolo, il padrone, la vittima, o i loro rappresentanti potranno domandare la revisione del giudizio che determinò le conseguenze dell'infortunio e fissò la indennità.

Art. 52. — L'aggravamento della malattia, o la morte provocata per colpa esclusiva della vittima, non sarà considerata come conseguenza dell'infortunio.

Art. 53. — La revisione di cui tratta l'articolo 51 potrà essere chiesta soltanto entro il termine di due anni, contati dalla data del giudizio.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 54. — È nulla di pieno diritto e considerata come inesistente qualunque convenzione contraria al presente regolamento, tendente a evitare la sua applicazione o ad alterarne il modo della esecuzione.

Art. 55. — È vietato ai padroni ritirare parte dei salari dei propri operai, ancor che fosse col consentimento degli stessi, per provvedere alle spese relative alla osservanza di questo regolamento.

Art. 56. — Se gli interessati, per qualunque motivo, facessero delle convenzioni nulle, spetterà al rappresentante del Pubblico Ministero l'obbligo, dal momento che sia messo al corrente del fatto, di promuovere immediatamente l'azione giudiziale di nullità.

Art. 57. — Se i beneficiari della vittima sono stranieri, avranno diritto alle indennità soltanto se proveranno che risiedevano nel Territorio Nazionale all'epoca dell'infortunio.

Art. 58. — Quando le diarie vengano sospese o non vengano passate con regolarità i soccorsi medici e farmaceutici, la vittima, direttamente o a mezzo dei suoi rappresentanti, potrà reclamare al rappresentante del Pubblico Ministero, che immediatamente prenderà i necessari provvedimenti.

Art. 59. — Tutti i padroni, a cui si riferisce la legge sugli infortuni sul lavoro sono obbligati ad esporla, col rispettivo regolamento, in luogo ben visibile delle loro fabbriche, officine o stabilimenti.

Art. 60. — Questo regolamento entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Art. 61. — Sono revocate le disposizioni in contrario.*

TABELLA A CUI SI RIFERISCE L'ARTICOLO 21,
PARAGRAFO 1° DEL REGOLAMENTO APPROVATO COL DECRETO N. 13.498
DI QUESTA DATA.

Incapacità	Percentuali
I. — Membra superiori:	
a) <i>Lato destro:</i>	
Perdita di tutto l'arto	55 a 60 %
Perdita dell'avambraccio	50 a 60 %
Perdita della mano	45 a 60 %
Perdita del pollice	25 a 40 %
Perdita dell'indice	15 a 40 %
Perdita del medio	10 a 25 %
Perdita dell'anulare	5 a 20 %
Perdita del mignolo	5 a 20 %
Anchilosi completa della articolazione scapulo-omerale	40 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione scapulo-omerale, secondo il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa del gomito	30 a 45 %
Anchilosi incompleta del gomito, secondo il grado	10 a 35 %
Anchilosi completa dell'articolazione del polso	20 a 45 %
Anchilosi incompleta del polso, secondo il grado	5 a 30 %
b) <i>Lato sinistro:</i>	
Perdita di tutto l'arto	50 a 60 %
Perdita dell'avambraccio	45 a 60 %
Perdita della mano	40 a 60 %
Perdita del pollice	20 a 40 %
Perdita dell'indice	10 a 40 %
Perdita del medio	5 a 25 %
Perdita dell'anulare	5 a 20 %
Perdita del mignolo	5 a 20 %
Anchilosi completa della articolazione scapulo-omerale	30 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione scapulo-omerale, secondo il grado	5 a 40 %
Anchilosi completa del gomito	20 a 45 %
Anchilosi incompleta del gomito, secondo il grado	5 a 35 %
Anchilosi completa della articolazione del polso	10 a 45 %
Anchilosi incompleta della articolazione del polso, secondo il grado	5 a 20 %
Perdita di tutto il membro	55 a 60 %
Perdita della gamba	50 a 60 %
Perdita del piede	45 a 60 %
Perdita della rotula	30 a 60 %

Incapacità

Percentuali

II. — *Membra inferiori:*

Perdita di tutto il malleolo	15 a 40 %
Perdita del grosso dito (alluce)	10 a 30 %
Accorciamento dell'arto (superiore a 5 centimetri)	25 a 40 %
Accorciamento dell'arto (inferiore a 5 centimetri)	10 a 30 %
Anchilosi completa della articolazione coscio-femorale	30 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione coscio-femorale secondo il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa del ginocchio	30 a 60 %
Anchilosi incompleta del ginocchio, conforme il grado	10 a 40 %
Anchilosi completa della articolazione del piede	25 a 60 %
Anchilosi incompleta della articolazione del piede, secondo il grado	10 a 40 %

III. — *Organi visuali:*

Lesione di un organo visuale rimanendo l'altro perfetto	5 a 60 %
---	----------